



Istituto Comprensivo "XXV Luglio - Bettolo"
Sezione Primavera - Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

REGOLAMENTO
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** l'art.33, comma 2, del Decreto Interministeriale 44/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti;
- VISTO** l'art. 40 del Decreto Interministeriale 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- VISTO** l'art.7, commi *6bis* e *6ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- VISTA** la Nota MIUR n. prot.34815 del 02.08.2017, avente per oggetto "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014 – 2020 – Attività di formazione –*Iter* di reclutamento del personale 'esperto' e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti";
- VISTA** la Nota MIUR n. prot.35926 del 21 settembre 2017, avente per oggetto "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. **Errata corrige**";
- CONSIDERATA** la necessità di reperire esperti con cui sottoscrivere contratti per l'arricchimento dell'offerta formativa;

EMANA

il seguente Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti.

ART.1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001, le modalità e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Prima di stampare questa pagina verifica che sia necessario. Proteggiamo l'ambiente.

Il regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici. (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008)

ART.2 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Prima di avviare le procedure per il conferimento di incarichi a soggetti esterni il Dirigente deve effettuare una verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno con professionalità corrispondenti allo specifico percorso didattico/formativo.

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, può:

1. reperire personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime ex art.35 CCNL 2007) – La scuola, prima di pubblicare l'avviso, inoltrerà alle altre istituzioni scolastiche apposita comunicazione al fine di render nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali istituzioni;
o in alternativa
2. reperire personale esperto mediante l'affidamento di contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, commi *6bis* e *6ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

E' inoltre possibile affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d'asta esclusivamente l'importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell'istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo contabili e gestionali in quanto beneficiaria rimane l'istituzione scolastica titolare del progetto.

Per esigenze professionali specifiche cui non si possa far fronte con personale in servizio, l'Istituzione scolastica può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo e/o di natura professionale anche a carattere occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e deve risultare coerente con le esigenze del Piano triennale dell'offerta formativa;
2. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
3. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

E' fatto sempre divieto all'Istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART.3 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Il Dirigente sulla base delle esigenze dell'istituzione scolastica individua le attività e/o gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto e ne dà informazione pubblicando sul sito web della scuola l'avviso contenente criteri specifici e predeterminati di selezione.

Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani, ai programmi o all'ambito disciplinare;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione. Per facilitare l'oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze il campo deve essere ristretto ai soli titoli e alle sole esperienze coerenti con l'incarico da attribuire;
- i criteri di comparazione dei *curricula* con relativo punteggio;
- il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo;
- il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate;
- la durata dell'incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e/o il numero delle ore di attività;
- la modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'avviso dovrà essere **affisso all'Albo pretorio** e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto per **almeno 15 giorni**.

ART.4 - REQUISITI ^[L]_[SEP]

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico i candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego. In particolare devono:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UE;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

ART.5 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

In particolare:

- per i progetti finanziati con fondi comunitari (PON) si applicano i costi orari determinati dagli Avvisi dell'Autorità di Gestione;
- per le attività di ampliamento dell'offerta formativa si applicano i costi orari determinati dal D.I. 326/1995.

Per talune prestazioni il Dirigente può stabilire un compenso forfettario qualora sia ravvisabile un chiaro vantaggio per l'Amministrazione.

ART.6 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

Il Dirigente procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche avvalendosi di una commissione appositamente nominata, secondo i seguenti criteri:

- possesso di titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento;
- possesso di esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- possesso di esperienze professionali nel settore di pertinenza;
- pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza;

- esperienza e certificazioni informatiche.

A ciascuno dei criteri viene attribuito un punteggio per un totale complessivo massimo di 100 punti. A conclusione della comparazione il Dirigente con propria determina, nella quale sono indicati i punteggi attribuiti per ognuno dei criteri di cui sopra, provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all'albo della scuola e sul sito istituzionale. Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore a cui verrà affidato l'incarico mediante la stipula di un contratto di prestazione d'opera se trattasi di personale esterno o di provvedimento del Dirigente per il personale interno.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, si procede alla nomina del candidato più giovane. È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

ART.7 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti dal presente Regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla:

- attribuzione dell'incarico aggiuntivo mediante lettera di incarico (Reperimento di personale esperto all'interno della Istituzione Scolastica);^{[L][SEP]}
- attribuzione dell'incarico aggiuntivo mediante lettera di incarico previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche - Collaborazioni plurime ex art.35 CCNL 2007);^{[L][SEP]}
- attribuzione dell'incarico aggiuntivo mediante contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile.

Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere indicati oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli:^{[L][SEP]}

- l'oggetto della collaborazione;
- la durata del contratto;
- il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- le modalità di pagamento e il termine da cui decorre il diritto al pagamento del compenso spettante;^{[L][SEP]}
- le cause che possono dare luogo alla risoluzione anticipata del contratto;
- le indicazioni per un eventuale arbitrato;^{[L][SEP]}
- la natura giuridica del rapporto occasionale;^{[L][SEP]}
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- informativa della Privacy.

Copia del contratto deve essere affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto.^{[L][SEP][SEP]}

ART.8 - ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI^{[L][SEP]}

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.^{[L][SEP]} Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del

D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

ART.9 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lvo 30/3/2001 n.165.^[1]L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art.53 commi 1-2 D.Lvo 165 e successive integrazioni e modificazioni.

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Dirigente Scolastico è il responsabile del procedimento. In caso di impedimento, o ove opportuno, può delegare il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o un Docente o un Assistente Amministrativo. Il nominativo del responsabile del procedimento dovrà sempre essere indicato nell'avviso o nelle lettere di invito a presentare l'offerta. Dovrà altresì essere sempre indicato il responsabile del trattamento dei dati.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 05/10/2017 con delibera n. 58, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.^[1]

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali.